



**Provincia di Modena
Servizio Appalti e Contratti**

Approvato con A.P. n. del
s c h e m a

Indice

Parte 1

ORGANIZZAZIONE E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MODENA

- Art. 1 - Compiti della Centrale di committenza della Provincia di Modena**
- Art. 2 - Attività per gli enti convenzionati**
- Art. 3 - Compiti e funzioni della CUC**
- Art. 4 - Compiti e funzioni degli Enti convenzionati o del Responsabile del Progetto**
- Art. 5 - Modalità operative**
- Art. 6 - Soggetti responsabili nell'ambito della procedura di affidamento**
- Art. 7 - Organizzazione del carico di lavoro**
- Art. 8 - Procedura negoziata**
- Art. 9 - Il provvedimento a contrarre**
- Art. 10 - Atto di indizione**

Parte II

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE NEGOZiate ED UTILIZZO ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

- Art. 11 - Costituzione dell'elenco degli operatori economici**
- Art. 12 - Gestione dell'elenco ed aggiornamento periodico**
- Art. 13 - Disposizioni operative e principi generali**
- Art. 14 - Articolazione dell'Elenco**
- Art. 15 - Sottocategorie dell'elenco provinciale**
- Art. 16 - Domanda di iscrizione nuovi operatori economici**
- Art. 17 - Motivi di non inserimento nell'elenco**
- Art. 18 - Aggiornamento, revisioni d'ufficio e controlli a campione delle iscrizioni**
- Art. 19 - Cancellazione degli operatori economici**
- Art. 20 - Requisiti di moralità ed affidabilità professionale -**
- Art. 21 - Criteri di selezione**
- Art. 22 - Pubblicità dell'elenco**
- Art. 23 - Rotazione degli affidamenti**

Parte III

COMPENSI PER LE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA ATTIVITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER

COMMISSARI DI GARA

Art. 24- Nomina e Composizione della Commissione

Art. 25 - Requisiti dei componenti

Art. 26- Nomina del Seggio di gara (o commissione aggiudicatrice)

Art. 27- Norme di trasparenza, etiche e di anticorruzione

Art. 28 - Compenso per i componenti della Commissione giudicatrice

Art. 29 - Supporto al RUP per il procedimento di verifica dell'anomalia

Parte IV

INDICAZIONI PER LA NOMINA E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO

Art. 30 - Funzioni e compiti del CCT obbligatorio e facoltativo

Art. 31 - Procedura di nomina

Art. 32 - Raccolta delle candidature per l'incarico di CCT

Art. 33 - Nomina di dipendenti dell'amministrazione come componente di Parte

Art. 34 - rapporto tra il cct e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie

Art. 35 - Determinazione del compenso

Art. 36 - Disposizioni finali e rinvii

Parte I
Organizzazione e le modalità di funzionamento della
Centrale di Committenza della Provincia di Modena

**** *
**** *
**** *

Art. 1

Compiti della Centrale di committenza della Provincia di Modena

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Centrale di Committenza qualificata (*di seguito denominata CUC*) operativa presso la sede della Provincia di Modena per la gestione della scelta del Contraente nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture della Provincia di Modena e degli Enti convenzionati; la CUC della Provincia di Modena svolge a favore di detti Enti, le attività di centralizzazione della committenza e le attività a queste ausiliarie, coerentemente con l'obiettivo di migliorare ed innovare la gestione degli approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni e garantire il rispetto della legge in materia contrattualistica.
2. La CUC è priva di personalità giuridica autonoma ma si configura dotata di autonomia operativa-funzionale come meglio specificato nei successivi articoli relativamente allo svolgimento dell'attività di selezione del contraente e ai fini della responsabilità giuridica dei provvedimenti adottati.
3. La CUC della Provincia di Modena è iscritta nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate; sarà cura della stessa CUC provvedere all'aggiornamento dei requisiti per permanere nella qualificazione ottenuta o in quella idonea in base ai requisiti per quell'anno in possesso della medesima, nell'ambito della fase di progettazione-affidamento delle procedure di gara.

Art. 2

Attività per gli enti convenzionati

1. La CUC della Provincia di Modena, previa sottoscrizione di apposito accordo convenzionale, può svolgere le funzioni di stazione appaltante a favore di soggetti terzi per lo svolgimento di una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture.
2. Gli Enti aderenti destinano nell'ambito degli accantonamenti previsti per gli incentivi tecnici all'interno del quadro economico dell'investimento, una quota per l'attività di stazione appaltante delegata alla Provincia di Modena di importo pari al 20% del complessivo incentivo tecnico previsto per Legge, salvo disposizione diversa assunta dagli enti stessi nei propri atti organizzativi e regolamentari.
3. Laddove la CUC non potesse procedere alla gestione delle procedure di affidamento per ragioni organizzative di natura oggettiva ed eccezionale, gli enti aderenti alla Convenzione CUC possono rivolgersi ad altra centrale di committenza, senza che ciò costituisca una violazione agli accordi intercorsi.

Art. 3

Compiti e funzioni della CUC

1. La CUC si occupa dell'espletamento delle procedure di gara richieste dai Servizi-Uffici della Provincia di Modena e da parte di altre Stazione Appaltanti – Enti pubblici convenzionati.
2. In particolare è competente per :
 - a) l'atto di indizione-ed attivazione della procedura di gara o predisposizione di richieste di preventivo all'interno delle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale);
 - b) la redazione della documentazione amministrativa di gara ;
 - c) la gestione delle operazioni di gara nell'ambito delle Piattaforme di approvvigionamento digitali accreditate e relativa verbalizzazione;
 - d) espletamento dei controlli di legge all'interno del fascicolo virtuale dell'operatore economico e ove necessario presso gli Enti preposti;
 - e) le richieste di soccorso istruttorio;
 - f) il recepimento della nomina della Commissione giudicatrice o del seggio di gara monocratico o collegiale, restando ogni eventuale onere finanziario all'interno del quadro economico dell'intervento;
 - g) i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei Concorrenti;
 - h) i provvedimenti di autotutela relativamente agli atti di gara;
 - i) la decisione in ordine all'attivazione del sub-procedimento di anomalia mediate supporto del responsabile di progetto dell'ente committente in ordine alla valutazione di sostenibilità tecnica e finanziaria dell'offerta e ove nominata, della commissione giudicatrice;
 - l) il supporto giuridico in ordine alla preparazione della fase di gara per la individuazione dei requisiti speciali degli operatori economici;
 - m) il supporto giuridico in ordine alla scelta degli operatori economici da invitare utilizzando l'Elenco operatori economici per le procedure negoziate costituito dalla Provincia di Modena. (*si rinvia alla parte 2*).

Art. 4

Compiti e funzioni degli Enti convenzionati

1. Resta in capo all'Ente Committente, la fase antecedente l'indizione di gara e la fase successiva alla stipula del contratto, e precisamente:
 - a) la programmazione dei fabbisogni e l'adozione del piano triennale delle opere servizi e forniture;
 - b) la fase progettuale ed in particolare, l'approvazione degli elaborati progettuali o dei capitolati prestazionali, la verifica e validazione;
 - c) l'approvazione della determinazione a contrarre con fissazione dei criteri di scelta dell'offerta con i relativi impegni di spesa;
 - d) l'assunzione dell'impegno di spesa per i compensi relativi alle Commissioni di gara, consulenti o componenti del collegio tecnico consultivo se nominato in fase precedente all'esecuzione del contratto e per l'incarico di figure di supporto al RUP;

- e) l'adozione degli atti di spesa per il recepimento del provvedimento di aggiudicazione e di individuazione del soggetto contraente;
- f) la stipula del contratto e i relativi oneri;
- g) la valutazione di sostenibilità tecnica economica, le valutazioni di opportunità sulle analisi della mappatura dei rischi in relazione al ricorso a forme di partenariato pubblico-privato e nelle concessioni.
- h) il rispetto dell'applicazione in fase progettuale ed esecutiva dei criteri ambientali minimo e della congruità dei costi di manodopera;
- i) ogni adempimento relativo alla fase esecutiva successiva alla stipula del contratto e o alla consegna dello stesso sotto le riserve di Legge;

2. L'Ente aderente, quando riveste il ruolo di Stazione Appaltante qualificata, mantiene tra le proprie competenze:

- a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) per le fasi di programmazione, progettazione, oltre che per la successiva fase di esecuzione del contratto;
- b) la stima, ove previsto dalla norma, dei costi della manodopera;
- c) l'adozione della determina a contrarre ove in essa devono essere indicati la modalità di scelta del contraente, il quadro economico dell'opera, l'importo degli incentivi per le funzioni tecniche accantonato per il personale preposto alle attività incentivabili, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- d) l'individuazione dei criteri di scelta degli operatori economici da invitare in caso di procedure negoziate nel rispetto delle modalità previste dalla norma e nel caso di procedure precedute da manifestazione d'interesse gestite dalla CUC;
- e) il provvedimento di recepimento della determina di aggiudicazione adottata dalla CUC, predisponendo l'assunzione di tutti gli eventuali impegni di spesa e relative liquidazioni;
- f) la stipula del contratto d'appalto, ove ne sia competente;
- g) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione del contratto in caso di forniture e servizio lo svolgimento in proprio delle relative attività nei casi in cui è ammesso dalla norma;
- h) svolgimento di tutti i controlli e le verifiche sui subappaltatori e subcontratti;
- i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori o dei servizi/forniture eseguiti;
- l) la comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e alla banca dati dei contratti pubblici ANAC delle informazioni previste ai sensi di legge e di tutti gli altri adempimenti relativi alla trasparenza e pubblicità e alla rendicontazione.

3. In caso di Accordo Quadro, la gestione contrattuale di ciascun atto operativo derivato è a carico dell'Ente aderente secondo le modalità indicate nella documentazione inerente allo specifico accordo quadro/contratto; in caso di ricorso a forme di partenariato pubblico privato o concessioni, previa qualificazione per la fase

esecutiva, spetta all'ente aderente la gestione e il controllo dell'andamento del contratto, le modifiche ove necessarie, l'applicazione di penali e ordini di servizio, nonché il rispetto del piano economico finanziario presentato in base agli investimenti approvati.

Art. 5

Modalità operative

1. L'ente aderente deve mettere a disposizione della CUC tutta la documentazione progettuale regolarmente sottoscritta, verificata e validata da parte dei soggetti competenti, nonché la determinazione a contrarre sottoscritta; solo al momento dell'invio della documentazione completa, la CUC provvede a prendere in carico la procedura di gara di sua competenza per procedere all'indizione della gara di regola entro il termine di massimo di 15 giorni lavorativi.
2. Dal momento di trasmissione della documentazione completa e della determinazione a contrarre, la CUC procede all'adozione dell'atto di indizione della procedura alla predisposizione del bando/disciplinare, alla lettera invito e relativi allegati, ed all'inserimento della relativa procedura all'interno delle piattaforme di approvvigionamento digitali. Il termine resta sospeso qualora siano evidenziati vizi, difformità, omissioni o mancanze nella documentazione progettuale o nella determinazione a contrarre, previa comunicazione scritta della CUC al Responsabile del progetto .
3. Nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni (sub-criteri) e il contenuto della determinazione a contrarre, devono essere condivisi previamente da parte della CUC.
4. La CUC si riserva motivatamente di non procedere all'indizione di una procedura di gara aperta laddove non sussistano effettive esigenze trasfrontaliere o motivate ragioni di mercato per disapplicare quanto previsto dall'art. 48 del lgs. 36/2023 in ordine alla disciplina prevista per i contratti sotto soglia UE.

Art. 6

Soggetti responsabili nell'ambito della procedura di affidamento

1. Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nell'ambito degli atti di programmazione dell'ente aderente o nel caso di procedure di competenza della Provincia di Modena nell'ambito dei propri atti di programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Dlgs 36/2023 ed eventuali norme sopravvenute.
2. Il Responsabile della fase di affidamento è il Responsabile – Dirigente o Funzionario della CUC, individuato dalla Provincia di Modena nell'ambito della propria organizzazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa.
3. Le informazioni e i documenti utilizzati per lo svolgimento delle procedure di scelta del Contraente devono essere utilizzate e conservate con la massima diligenza nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e segretezza in modo tale da non recare pregiudizi a terzi ed evitare la divulgazione di informazioni

riservate. L'accesso ai documenti delle procedure di gara e l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità sono assicurati dal Dirigente competente per la relativa fase, secondo le norme di Legge.

4. Il Responsabile del Procedimento di gara svolge attività d'impulso, coordinamento e verifica del contenuto degli atti relativi alle singole procedure richieste; adotta tutte le misure necessarie a realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra la CUC e gli uffici interni o degli enti convenzionati interessati dalla gestione associata-delegata delle gare, informando della sua attività i referenti interni o esterni.

5. Il Responsabile del Procedimento di gara può designare un funzionario con compiti di coordinamento e cura di tutte o parti delle operazioni di gara e o di singole fasi della procedura amministrativa, quale responsabile di istruttoria.

Art. 7

Organizzazione del carico di lavoro

1. La CUC procede allo svolgimento delle procedure a seguito della trasmissione della Determinazione a contrarre e dei documenti sopra indicati, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità :

- a) ordine cronologico di inoltro della determinazione a contrarre completa dei documenti progettuali;
- b) termine di decadenza da contributi o finanziamenti pubblici relativamente all'osservanza del termine di avvio della procedura di gara. La CUC non è responsabile di decadenze da finanziamenti pubblici per ritardi o incompletezze documentali in capo agli enti ed Uffici competenti.

2. La CUC predispose il bando di gara, modelli di domanda di partecipazione, di offerta tecnica nel caso di ricorso all'OEV, modello di offerta economica in forma definitiva nel rispetto delle tempistiche concordate. Il bando e il disciplinare, oppure la lettera d'invito, saranno sottoscritti dal Responsabile della Centrale di Committenza in quanto Responsabile Unico del procedimento di gara ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000; il Responsabile Unico del Progetto di cui all D.lgs 36/2023 deve firmare ed approvare i documenti progettuali da trasmettere unitamente alla richiesta di attivazione di gara.

3. La CUC, completata la procedura di gara, rimette agli Uffici competenti copia digitale del fascicolo di gara contenente tutta la documentazione della procedura, i verbali in originale delle sedute pubbliche, l'esito dei controlli e altri atti di competenza sottoscritti.

4. Il termine dei controlli viene comunicato unitamente al provvedimento di aggiudicazione dalla CUC; nel caso di decorso del termine di 30 giorni dall'attivazione dei controlli si provvederà ad informare l'ufficio competente per valutare la modalità conclusione dei controlli per l'eventuale maturarsi del silenzio-assenso a fronte dell'urgenza della consegna dell'appalto.

5. In caso di rilievo di difformità o di cause di esclusione automatica o facoltativa, il Rup di gara provvede ad informare il Responsabile del progetto al fine di attivare un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico in ordine alle problematiche rilevate.

6. La verifica dei requisiti espletata ha validità 180 giorni (o maggiori o minori previsti dalla normativa vigente) dal rilascio della relativa certificazione e potranno essere utilizzati i controlli perfezionatosi in altri procedure per accelerare l'aggiudicazione.

Art. 8

Procedura negoziata

1. Nelle procedure negoziate è necessario interpellare un numero di operatori economici in numero pari ad almeno il minimo previsto dalla legge, al fine di individuare gli operatori da invitare nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.

2. L'individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite la selezione all'interno dell'elenco degli operatori economici affidatari di lavori (*cfr. parte 2°*) ed in via residuale tramite un avviso di manifestazione d'interesse di norma sulla piattaforma digitale regionale oppure, in via residuale, sul profilo del committente della Stazione Appaltante.

3. Nel caso di ricorso alla manifestazione di interesse, l'avviso dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: l'oggetto e le specifiche di massima dell'affidamento, i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, l'importo dell'appalto, il criterio di aggiudicazione, le modalità di svolgimento della stessa, il nome del RUP, le modalità di selezione e il numero degli operatori da invitare alla successiva procedura e ogni altra informazione utile per manifestare interesse.

4. La procedura negoziata prende avvio con l'invio della lettera di invito agli indirizzi risultati all'interno della piattaforma digitale dove sono accreditati gli operatori economici.

Art 9

Il provvedimento a contrarre

1. La determina a contrarre viene adottata dal RUP della Stazione Appaltante o dal Dirigente provinciale competente e riporta la necessaria copertura finanziaria, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In particolare devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo a base di gara, escluso IVA;
- l'indicazione del numero degli operatori economici da invitare;
- il quadro economico dell'opera -investimento
- le indicazioni in ordine alla selezione degli operatori economici in relazione alla qualificazione necessaria;
- il criterio di aggiudicazione prescelto (massimo ribasso, oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica ed economica, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Il personale di supporto al RUP con la specifica delle percentuali degli incentivi tecnici spettanti ai singoli componenti del team comprensivi della CUC;
- L'ufficio di direzione dei lavori o il direttore dell'esecuzione ove necessario;

- l'abbreviazione dei termini per ragioni di urgenza.

2. Con il suddetto provvedimento viene di regola approvato anche il progetto e – o capitolato descrittivo prestazionale e, di norma, lo schema del contratto che regolerà l'affidamento.

Art. 10

Il provvedimento di indizione

1. La determina di indizione viene adottata dal responsabile della fase di gara all'interno della CUC e richiama per relationem o espressamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, il quadro economico dell'appalto.

2. Nell'atto di indizione devono essere specificati i dipendenti di supporto allo svolgimento della gara e alle attività demandate alla CUC.

3. Successivamente all'atto di indizione si procede tempestivamente all'inserimento e creazione della gara all'interno delle piattaforme di acquisto certificate per la Pubblica amministrazione; nel caso di attivazione di procedura negoziata, l'ufficio della CUC verifica il possesso delle qualificazioni dei requisiti speciali in capo agli operatori economici invitati per le procedure di affidamento di lavori (SOA e certificazione di qualità tramite consultazione presso Osservatorio ANAC).

Parte II

DISCIPLINA DELL'USO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

**** **

Art. 11

Costituzione dell'elenco degli operatori economici

1. Le presenti regole attuative disciplinano le procedure per l'istituzione, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'Elenco degli operatori economici per la realizzazione di opere e lavori pubblici di cui l'Ente può dotarsi in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento degli appalti e dei contratti dell'Ente .
2. Le imprese iscritte all'Elenco operatori economici possono essere invitate a presentare offerte nelle procedure negoziate di lavori in base alle normative vigenti. Possono altresì essere interpellate per rilevazioni dei prezzi di mercato e per indagini conoscitive e di mercato, anche ai fini di successivi affidamenti diretti.
3. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce titolo per vantare alcun diritto, interesse e/o aspettativa nei confronti dell'Ente con riferimento alla partecipazione alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori pubblici.
4. L'Ente si riserva di avvalersi anche di imprese non iscritte all'Elenco operatori economici in particolare nel caso di utilizzo di sistemi di e-procurement messi a disposizione dalle centrali acquisto pubbliche (Consip, SateR, Soggetti aggregatori, ecc.) o in casi debitamente motivati di estrema particolarità della lavorazione oggetto di affidamento.
5. Nel caso di trasmigrazione dei dati contenuti nell'elenco formato analogico ad un elenco e gestione completamente informatizzata, gli operatori economici già iscritti e presenti in Elenco saranno automaticamente inseriti all'interno del nuovo gestionale; le nuove modalità di inoltro delle domande on line sarà oggetto di apposita informazione sul sito della Provincia di Modena.
6. L'iscrizione all'Elenco degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente disciplinare, è consentita senza limitazioni temporali e prevede una collaborazione attiva dell'imprese nel comunicare gli aggiornamenti delle qualificazioni possedute.

Art. 12

- Gestione dell'elenco ed aggiornamento periodico

1. L'Elenco degli operatori economici costituito a seguito di avviso pubblico, viene aggiornato periodicamente ed utilizzato per la individuazione degli operatori economici in base alle regole stabilite nella presente parte.
3. La relativa modulistica per la presentazione delle candidature è pubblicata nel sito istituzionale della Provincia di Modena mediante apposito avviso nella sezione "amministrazione trasparente" - appalti e contratti e tramite il link dedicato all'interno del sito della Provincia di Modena.
4. Nel caso di condivisione dell'Elenco degli operatori economici con altre stazioni appaltanti, deve essere onere dall'Ente aderente procedere a dare notizia con mezzi idonei della modalità di conoscenza delle regole

di iscrizione nell'Elenco provinciale e rimandare per ogni informazione al sito istituzionale della Provincia di Modena. Gli atti di condivisione dell'Elenco devono riportare in capo agli Enti aderenti il rispetto delle modalità di utilizzo dell'Elenco degli operatori economici e periodicamente le informazioni in ordine alle selezioni attivate per le procedure negoziate.

Art. 13

Disposizioni operative e principi generali.

1. La costituzione ed utilizzo dell'elenco avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa codicistica vigente, regolamentare e dalle Linee Guida ANAC ove vigenti.
2. Le procedure negoziate si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
3. Le modalità di selezione degli operatori economici devono assicurare il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e costituiscono una informazione non divulgabile esternamente fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte: si rinvia al Codice dei Contratti in ordine ai doveri di trasparenza e segretezza in merito alle informazioni relative alle procedure di gara a cui sono tenuti tutti i collaboratori o dipendenti incardinati all'interno della CUC e il Responsabile del progetto in ordine ai nominativi dei soggetti invitati e alle informazioni in merito alle operazioni di gara.
4. La presentazione dell'istanza da parte di aspiranti operatori economici non costituisce diritto automatico all'inserimento in predetto Elenco ma consegue ad una istruttoria da parte di una Commissione interna composta almeno da un Dirigente provinciale e un Funzionario. A seguito di valutazione della domanda presentata, si provveda ad ammettere l'operatore economico all'interno delle categorie indicate o nelle sottocategorie. In merito alle operazioni di inserimento periodico viene redatto un verbale interno sottoscritto dalla commissione.
5. L'articolazione dell'elenco provinciale in categorie e sottocategorie di lavorazioni è finalizzata a valorizzare le effettive professionalità e capacità degli operatori economici nel confronto competitivo nonché ad assicurare i migliori livelli qualitativi e la tempestività nella esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

Art. 14

Articolazione dell'Elenco

1. L'elenco della Provincia è articolato in categorie di lavorazioni per opere generali e specialistiche coincidente con il sistema di qualificazione unico SOA previsto per tutti gli esecutori di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, come di seguito:

Categorie di opere generali:

OG 1 Edifici civili e industriali

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 Impianti produzione di energia elettrica (es. impianti fotovoltaici)
OG 10 Pubblica illuminazione
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere specializzate:

OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili culturali e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 6 Finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

L'elenco provinciale prevede altresì l'articolare delle qualificazioni attraverso le classifiche qui elencate:

- I classifica, fino a euro 258.000
- II classifica, fino a euro 516.000
- III classifica, fino a euro 1.033.000
- III bis classifica, fino a euro 1.500.000

- IV classifica, fino a euro 2.582.000
- IV bis classifica, fino a euro 3.500.000
- V classifica, fino a euro 5.165.000
- VI classifica, fino a euro 10.329.000
- VII classifica, fino a euro 15.494.000
- VIII classifica, oltre euro 15.494.000

Si precisa che l'ottenimento della SOA in una specifica classifica qualifica l'impresa a concorrere a gare d'appalto di importi a base d'asta per il corrispondente controvalore aumentato di un quinto. L'impresa che ottiene la Qualificazione SOA in classifiche comprese tra la III e la VIII deve dimostrare altresì di possedere anche la Certificazione di Sistema Qualità.

2. Il possesso da parte di una ditta di iscrizioni per più categorie SOA, non necessariamente comporta l'inserimento nell'elenco per tutte le categorie possedute, ma esclusivamente per quelle per le quali viene presentata istanza e per le quali l'o.e. viene ritenuto idoneo.

3. Nell'elenco sono inseriti anche gli operatori che non possiedono SOA per eseguire le lavorazioni sino all'importo di euro 150.000. In tale caso in elenco viene attribuita una classifica pari a 0 (zero) per identificare tali operatori economici.

Art. 15

Sottocategorie dell'elenco provinciale

1. Preso atto delle specifiche competenze istituzionali della Provincia di Modena in materia di edilizia scolastica ed opere viarie, sono previste nell'elenco provinciale specifiche sottocategorie attinenti alle seguenti categorie di opere al fine di assicurare l'effettiva qualità della prestazione oggetto di appalto e la distribuzione delle opportunità fra soggetti con comprovata esperienza:

per quanto attiene alla lavorazione og 1 :

- ▶ • ristrutturazione servizi igienici
- ▶ • placcaggio di solai e pareti
- ▶ • lavori di lattoneria per quanto attiene alla lavorazione
- ▶ Lavori funzionali all'adeguamento e all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi

per quanto attiene alla lavorazione og2 :

- ▶ - Lavori edili funzionali all'adeguamento e all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi in immobili sottoposti a tutela storica artistica e culturale

per quanto attiene alla lavorazione og 3:

- ▶ • manutenzioni straordinarie sui ponti e nuove opere sotto soglia
- ▶ • lavori di asfaltatura
- ▶ • trattamenti superficiali
- ▶ • slurry seal • pronti interventi di zona

per quanto attiene alla lavorazione og 11:

- ▶ • gas tecnici
- ▶ • impianti anti-intrusione
- ▶ Impianti antincendio e sistemi di sicurezza antincendio

per quanto attiene alla lavorazione os 6:

- ▶ • infissi in legno • infissi in alluminio
- ▶ • pellicole di sicurezza per vetri
- ▶ • pavimentazioni civili interne ed esterne
- ▶ • pavimentazioni palestre

per quanto attiene alla lavorazione os 7:

- ▶ • sfondellamento solai
- ▶ • tinteggiature
- ▶ • opere in cartongesso

per quanto attiene alla lavorazione os 8:

- ▶ • rimozione amianto

per quanto attiene alla lavorazione os 24:

- ▶ • manutenzione alberature stradali

2. L'inserimento dell'operatore all'interno delle sottocategorie viene disposto dalla Commissione interna sulla base dell'esperienza pregressa dell'operatore economico comprovata da contratti regolarmente eseguiti nelle specifiche attività conclusi a favore della Provincia di Modena o di altri enti pubblici negli ultimi 10 anni in base alla documentazione allegata alla domanda di iscrizione.

Art. 16

Domanda di iscrizione operatori economici

1. La Provincia di Modena rende pubblica sul proprio sito web - profilo committente – la modulistica per la presentazione delle domande. L'elenco è sempre aperto e viene aggiornato periodicamente anche in relazione alle revisioni delle iscrizioni degli operatori già iscritti e o alla perdita di requisiti speciali.

2. Qualora venga attivata una nuova modalità di iscrizione completamente on line si provvederà a pubblicare un manuale utente e un form dove dichiarare ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti economico/ finanziari e tecnico/professionali come previsto nella modulistica già in utilizzo e in conformità alle presenti disposizioni regolamentari.

3 Al fine di accelerare gli inserimenti di nuovi operatori, le nuove domande di iscrizione sono istruite entro 30 giorni dal ricevimento. Si intendono nuove iscrizioni anche quelle relative ad categorie di lavorazioni (OG – OS e sottocategorie) nuove rispetto all'iscrizione già conseguita dall'operatore economico.

Art.17

Motivi di non inserimento nell'elenco

Costituisce motivo di non inserimento nell'elenco degli operatori economici selezionati per la scelta degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la ricorrenza di una delle seguenti casistiche :

- a) contenzioso con l'amministrazione provinciale in sede civile tributaria amministrativa pendente o concluso con provvedimento definitivo nell'arco dell'ultimo quinquennio antecedente all'indizione della procedura negoziata, previa valutazione della fattispecie da parte del Responsabile del progetto ;
- b) l'essere stati destinatari di tre provvedimenti di risoluzione contrattuale menzionati all'interno del certificato dell'Osservatorio ANAC nell'ultimo quinquennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione;
- c) essere stati destinatari da parte della Provincia di Modena di provvedimenti di applicazione di penali da ritardo di importo superiore al 10% del valore contrattuale nell'ultimo quinquennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione;

Art. 18

Aggiornamento, revisioni d'ufficio e controlli a campione delle iscrizioni

1 E' esclusiva cura delle imprese inserite mantenere aggiornata la propria posizione mediante comunicazioni da effettuare via PEC (o in caso di gestione completamente informatizzata tramite il portale dedicato) . Non è responsabilità della CUC il mancato invito ad una procedura di gara qualora la posizione dell'operatore economico non sia stata oggetto di diligente e tempestiva comunicazione ai fini del corretto inserimento nell'elenco all'interno delle SOA e classifiche possedute.

2. La Provincia procede tempestivamente e compatibilmente con il proprio carico di lavoro, alla revisione o cancellazione delle iscrizioni al fine di evitare di selezionare operatori economici non più qualificati e carenti dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

3 .L'aggiornamento dell'iscrizione avviene nei seguenti casi :

- a seguito di comunicazione da parte degli operatori economici di variazioni intervenute sul possesso dei requisiti ;
- a seguito di procedimento attivato d'ufficio ;
- a seguito di controlli a campione ;

4. La Provincia è sollevata da qualsiasi responsabilità dovesse esserle imputata in esito all'utilizzo dei dati comunicati dalle ditte interessate, ove questi risultassero non veritieri e non aggiornati .

5. In caso di emersione di discordanze fra i requisiti speciali dichiarati e quelli risultati dalle attestazioni SOA acquisibili d'ufficio presso il Casellario ANAC degli operatori economici, si provvede in contraddittorio alla richiesta di chiarimenti e nei casi più gravi, alla sospensione dell'operatore economico dall'elenco per 1 anno.

6. Qualora a seguito di controlli d'ufficio, risulti un incremento della classifica dell'attestazione SOA rispetto a quella precedentemente dichiarata, si provvede d'ufficio all'aggiornamento della stessa in base all'interesse della stazione appaltante.

Art. 19

Cancellazione degli operatori economici

Si provvederà alla cancellazione degli operatori nell'Elenco, previa comunicazione PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di accertamento di una dichiarazione non veritiera all'interno della documentazione trasmessa e nel caso di verifica della perdita del possesso della SOA a seguito di controlli interni;
- b) in caso di mancata partecipazione e riscontro agli inviti inoltrati per almeno 3 procedure negoziate indette dalla Provincia di Modena o da altri Enti utilizzatori dell'Elenco nell'arco dell'ultimo biennio;
- c) in caso di accertamento in sede di procedura negoziata o in fase di controlli a campione della sussistenza di un provvedimento interdittivo previsto dalla disciplina in materia di contrasto all'infiltrazione mafiosa;
- d) costituisce causa di cancellazione dall'elenco provinciale la ricorrenza di una ipotesi contemplata all'articolo successivo, riconducibile al grave illecito professionale.

Art. 20

Requisiti di moralità ed affidabilità professionale

1. La predisposizione di un elenco di operatori economici da cui attingere gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate deve costituire modalità che assicura tempestività della procedura di gara, qualità della prestazione da eseguirsi nonché l'affidabilità dell'operatore economico selezionato sulla base delle informazioni comunicate. L'iscrizione e la permanenza all'interno dell'elenco è condizionata dall'assenza di condotte riconducibili a cause di esclusione automatica e facoltativa.

2. Per tali motivi ai fini dell'inserimento nell'Elenco, costituiscono illecito professionale rilevante per la Provincia di Modena la ricorrenza delle seguenti fattispecie:

- a) la sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto desumibile da provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) la condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; tale condotta è desumibile da provvedimenti di risoluzione contrattuale risultanti sul certificato del casellario ANAC, dall'applicazione di penali in fase esecutiva da parte della Provincia di Modena o da parte di altre Amministrazioni pubbliche risultanti da Certificati di regolare esecuzione o dal certificato di collaudo tecnico amministrativo di importo superiore al 5% del valore contrattuale anche a prescindere da eventuali contenziosi;

c) la condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori desumibile da contenziosi promossi dall'operatore economico subcontrattate nell'ambito di appalti pubblici, avanti l'autorità giudiziaria. Sono valutate ai fini di quanto precede, anche le procedure esecutive di pignoramento presso terzi promosso nei confronti di una Stazione appaltante quale terzo pignorato per le inadempienze commesse dall'appaltatore verso i subappaltatori creditori procedenti;

d) la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) Dlgs. 36/2023 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al [comma 1 del medesimo articolo 94](#) [¹]; tali fattispecie sono desumibili da decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'[articolo 429 del codice di procedura penale](#), o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) .

e) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#), di taluno dei seguenti reati consumati:

- abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'[articolo 348 del codice penale](#);
- bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli [articoli 2621 e seguenti del codice civile](#) o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli [articoli da 513 a 517 del codice penale](#);

1)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza](#), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'[articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale](#), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'[articolo 452-quaterdecies del codice penale](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#);

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

● i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

3. Tali provvedimenti rilevano, ove riguardano:

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,

4. Con riferimento agli operatori già iscritti si procederà mediante controlli campione garantendo entro l'anno il controllo di tutte le posizioni presenti in elenco.

Art. 21

Criteri di selezione

1. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

2. A seguito delle indicazioni del Responsabile del progetto della Provincia di Modena o degli enti aderenti, per l'individuazione degli Operatori economici da invitare si utilizza di norma il metodo della selezione all'interno della categoria o sottocategoria individuata dal RUP, tenuto conto della SOA prevalente o scorporabile e tenuto conto della classifica relativa all'importo dei lavori da appaltari. Costituisce criterio preferenziale adeguare la scelta della classifica oggetto di selezione all'entità dell'appalto al fine di favorire le microimprese. Nel caso in cui non sia garantita la competizione e la partecipazione alla procedura è scelta del RUP innalzare la classifica della categoria SOA per ampliare il numero degli invitati alla gara.

3. Il RUP può incrementare il numero dei soggetti selezionati, oltre al minimo previsto dalla normativa vigente, allo scopo di garantire la massima partecipazione e la competizione fra gli operatori economici.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere tramite avviso pubblico di indagine di mercato solo qualora non siano presenti in elenco il numero minimo di operatori economici. In tale caso, le imprese sorteggiate in numero insufficiente, saranno comunque invitate unitamente a quelle individuati a seguito di manifestazione di interesse.

5. Nel caso in cui si debba ricorrere ad un sorteggio, le operazioni di scelta degli operatori sono pubbliche e si procederà a darne avviso sul sito web della Provincia di Modena. Dovranno essere opportunamente tenuti riservati i nominativi.

6. E' data facoltà al RUP di integrare motivatamente la succitata lista sino ad un massimo del 10% del numero dei soggetti preselezionati, tramite ulteriori ditte – in possesso dei requisiti necessari - aventi sede operativa o siano attive in cantieri ancora in corso (anche di altre stazioni appaltanti) nelle immediate vicinanze del cantiere oggetto dell'appalto (indicativamente entro un raggio di cinque km);

7 In tutti i casi nei quali il RUP ritenga di avvalersi della facoltà di integrare la lista delle ditte sorteggiate, dovrà apporre in calce al verbale di sorteggio gli estremi delle ditte che intende aggiungere e le motivazioni che giustificano tale integrazione.

8 I criteri di selezione degli operatori economici sono esplicitati in una relazione assunta al protocollo, richiamata nel provvedimento a contrarre o di indizione della gara .

9. La relazione o le indicazioni di scelta dei soggetti da invitare resta secretata sino al termine di presentazione delle candidature trattandosi di un elemento di individuazione degli operatori economici invitati alla procedura negoziata.

10 .Il Responsabile della selezione procede, alla presenza di due testimoni, all'estrazione dall'elenco, mediante sorteggio, delle imprese aventi i requisiti richiesti dal Responsabile Unico del Procedimento e comunica esclusivamente a quest'ultimo l'esito dell'estrazione.

11. In tutti i casi nei quali il RUP ritenga di avvalersi della facoltà di integrare la lista delle ditte sorteggiate, dovrà apporre in calce al verbale di selezione, gli estremi delle ditte che intende aggiungere e le motivazioni che giustificano tale integrazione.

Art. 22

Pubblicita' dell'elenco

La modulistica per la presentazione delle domande e l'elenco nominativo degli operatori iscritti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena. Gli enti utilizzatori dell'elenco provinciale sono tenuti a dare apposita informazione all'interno del proprio sito istituzionale con espresso rinvio per la presentazione delle domande al sito della Provincia di Modena.

Art. 23

Rotazione degli affidamenti

1. E' prevista la rotazione degli affidamenti : deve escludersi dall'invito o dall'ammissione alla gara , il soggetto già aggiudicatario di contratti aventi ad oggetto le medesime prestazioni nell'arco dei 12 mesi precedenti all'invito.

2. Per appalto con le “ medesime prestazioni o medesime qualificazioni ” si deve fare riferimento alla lavorazione oggetto di categoria prevalente del contratto di appalto aggiudicato e nel caso di ricorso alle

sottocategorie, alla precedente lavorazione oggetto di affidamento mediante selezione all'interno delle sottocategorie.

4. Nel caso di condivisione dell'Elenco in oggetto con altre amministrazioni aggiudicatrici, la rotazione deve essere applicata con specifico riferimento agli inviti e affidamenti di pertinenza della stazione appaltante.

5. Non è prevista la rotazione negli inviti ; l'elenco degli operatori economico è diviso in due fasce: affidamenti al di sotto della soglia prevista per la qualificazione obbligatoria in materia di esecuzione lavori (SOA), e affidamenti per i quali è necessaria il possesso della qualificazione SOA .

Parte III

NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E COMPENSI

**** **

Art. 23

Nomina e Composizione della Commissione

1. Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, su richiesta del RUP della Stazione Appaltante, la CUC recepisce la nomina della Commissione Giudicatrice nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 51 e 93 del D.lgs. n. 36/2023 .
2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
3. I componenti sono individuati tra il personale dell'ente committente l'appalto o fra quello di altri enti locali o amministrazioni pubbliche o nel caso di particolare complessità e specializzazione, fra liberi professionisti del settore, nel rispetto del principio di rotazione .
4. Il RUP , salvo diverse disposizioni di Legge puo' essere componente delle Commissioni Giudicatrici .
5. La costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6. Salvo diversa motivata determinazione della Stazione Appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, (*tranne nel caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione*) .

Art. 24

Requisiti dei componenti

1. I componenti della Commissione Giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare o nelle materie trasversali oggetto di valutazione.
2. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
3. Non possono essere nominati commissari:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante o della CUC;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo

di astensione previste dall'[articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.](#)

4. Ai fini di quanto sopra, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

3. Le Commissioni giudicatrici sono nominate secondo criteri di trasparenza e rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

4. Ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni di componente / presidente della commissione di gara per l'amministrazione di appartenenza committente l'appalto, non spetta alcun compenso

5. Il compenso spettante ai commissari che svolgono funzioni di Presidente è superiore del 30% rispetto a quello degli altri commissari; tenuto conto del compito sollecitatorio e di supporto nella verifica dell'anomalia da fornire al RUP.

6. Le presenti condizioni economiche si applicano salvo che non sussista una norma di Legge sopravvenuta e specifica settoriale in ordine alla determinazione dei compensi commissariali.

7. Gli oneri relativi ai compensi per le commissioni giudicatrici sono a carico dell'ente committente l'appalto e che realizza l'investimento all'interno del quadro economico dell'opera o intervento.

8. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 25

Nomina del Seggio di gara (o commissione aggiudicatrice)

1. Il responsabile della CUC è il soggetto monocratico a cui competono le attività e i provvedimenti relativi alle operazioni di valutazione, esclusione, ammissione, soccorso istruttorio, richieste di chiarimenti, proroga dei termini e del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

2. Il responsabile- Dirigente della CUC può disporre la nomina di un seggio di gara in relazione a procedure particolarmente complesse per delegare la valutazione della documentazione amministrativa di gara e le operazioni di gara.

3. I componenti del seggio di gara sono individuati fra il personale in servizio presso l'amministrazione.

Art. 26

Norme di trasparenza, etiche e di anticorruzione

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice la CUC pubblica nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web, l'atto di nomina della Commissione nonché i curricula dei componenti.

2. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore ed in osservanza del Codice di comportamento della Provincia di Modena.

3. I componenti della Commissione sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

4. L'attività della Commissione giudicatrice è riportata interamente nei verbali di gara e documentata attraverso l'utilizzo delle piattaforme d'acquisto digitale.

Art. 27

Compenso per i componenti della Commissione giudicatrice

1. Nessun compenso è dovuto al personale dipendente appartenente alla Stazione Appaltante che ha bandito l'appalto, quale componente della Commissione giudicatrice o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice o del Seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.

2. Le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui alla tabella che segue, a stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari.

Il compenso per i componenti è determinato secondo le seguenti indicazioni:

Valore	Appalti e concessioni relative a lavori servizi forniture e PPP
Importo a base di gara <u>inferiore</u> alla soglia UE	800
Importo a base di gara <u>superiore</u> alla soglia UE	2.000
Importo a base di gara superiore a 15.000.000 euro	5.000
Riduzioni	Sino al 50% in caso di maggioranza di criteri tabellari -quantitativi
Riduzione	Sino al 30% in caso di grave ritardo nello svolgimento delle operazioni commissariali che compromette il rispetto dei termini procedurali (si intende grave ritardo il

	superamento di 60 giorni) per l'inoltro del verbale di validazione finale dalla data di sblocco delle offerte tecniche)
Aumenti	Sino al 30% in caso di un numero di Concorrenti superiori a 5 Sino al 50% nel caso di un numero di offerte pari o superiore a 11.
Aumento per il ruolo di Presidente	30%

5. Nel caso di concessioni e partenariati, al fine della determinazione del compenso, si considera la stima legata al valore della concessione e non l'ammontare di eventuali canoni concessori laddove previsti. Nel caso di accordo – quadro si considera il valore stimato complessivo dell'operazione contrattuale a prescindere dai successivi contratti operativi.

6. Fermo restando la discrezionalità della Commissione di procedere alle operazioni di valutazione delle offerte in modalità remota, è ammissibile il rimborso delle spese vive sostenute (vitto, trasporto ed alloggio previa presentazione dei relativi giustificativi.

7. I Componenti della Commissione giudicatrice devono essere in possesso di apposita polizza di responsabilità amministrativa relativamente anche l'attività commissariale.

Art. 28

Supporto al RUP per il procedimento di verifica dell'anomalia

1-. Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può procedere avvalendosi di uffici o di organismi tecnici, anche esterni, o, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti alla particolarità, all'importanza o alla complessità tecnica dei documenti da valutare, può richiedere di avvalersi della Commissione giudicatrice della gara chiedendo riscontro per iscritto al Presidente della Commissione giudicatrice.

Parte IV

INDICAZIONI PER LA NOMINA E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO

art. 29

Funzioni e compiti del CCT obbligatorio e facoltativo

1. Il Collegio consultivo tecnico (*in seguito CCT*) è un organo collegiale con funzioni consultive, conciliative e decisorie aventi la precipua finalità di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti .
2. Fermo restando il rinvio alle norme codicistiche, all'allegato V.2 del Codice dei Contratti e al decreto MIT del 17 gennaio 2022, la costituzione del CCT è obbligatoria per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:
 - a) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT;
 - b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (ante operam), per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
 - c) per appalti e concessioni aventi ad oggetto servizi o forniture nel caso in cui il contratto ha durata pluriennale e-o è di importo superiore a 1.000.000 di euro .
 - d) in altri casi in cui il Responsabile del progetto ritiene particolarmente complessa l'esecuzione dell'appalto con alta probabilità di rallentamento dei tempi di esecuzione.
3. Il valore a cui fare riferimento per la nomina del CCT e i relativi compensi , è il valore delle prestazioni eseguite anche a seguito di varianti (valore del contratto e degli addendum contrattuali).

Art. 30

Procedura di nomina

1. Il Collegio Consultivo Tecnico può essere obbligatorio o facoltativo ed è formato da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, favorendo la multidisciplinarietà delle competenze.
2. In conformità all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato V.2 del Codice dei Contratti (e nel caso di norme sopravvenute) , i componenti del Collegio Consultivo Tecnico possono essere scelti dalle parti di comune accordo, oppure le parti medesime possono concordare che ciascuna di essa proceda autonomamente alla nomina di uno o due componenti individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti

previsti dal comma 1, dell'articolo 1 dell'allegato V.2 al Codice; Il terzo o il quinto componente, con funzioni di Presidente, deve essere individuato preferibilmente dai componenti di nomina di parte.

3. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalla Regione competente.

4. L'attivazione del CCT obbligatorio deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data prevedendo gli oneri all'interno del quadro economico dell'appalto.

5. L'attivazione del CCT in via facoltativa avviene a seguito di condivisione del ricorso a tale strumento, fra Amministrazione committente e soggetto appaltatore previo invito trasmesso tramite PEC, da una Parte all'altra. L'amministrazione committente in caso di accordo in ordine alla nomina del CCT, trasmette tramite PEC il proprio intendimento favorevole e il nominativo del componente di Parte, invita alla individuazione del componente nell'interesse dall'appaltatore e assegna un termine massimo di 30 giorni per addivenire alla individuazione consensuale del Presidente e alla seduta di costituzione ed insediamento del Collegio Consultivo Tecnico. Il verbale di costituzione del CCT deve essere trasmesso all'Osservatorio ANAC. Nel verbale di costituzione del CCT deve essere altresì specificato se i provvedimenti assumono valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., l'importo dei compensi previsti e le modalità di riparto e pagamento del compenso spettante al Presidente.

6. Nel caso di adozione di varianti che aumentino l'importo contrattuale oltre le soglie UE, è raccomandabile che la costituzione del CCT avvenga prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto.

Art. 31

Raccolta delle candidature per l'incarico di CCT

1. Per l'individuazione dei profili professionali necessari alla costituzione del CCT, viene costituito un elenco di disponibilità di soggetti in possesso di specifici requisiti generali, professionali e reputazionali da cui poter attingere i nominativi di membri e Presidenti dotati delle prescritte professionalità. Le candidature pervenute sono assunte al protocollo dell'ente a seguito di un avviso pubblico pubblicato sul sito dell'ente, e successivamente alla valutazione sono inserite in un elenco di disponibilità; l'elenco dei nominativi è aperto, senza scadenza e viene diviso per le diverse professionalità.

2. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza, la nomina del componente della Provincia di Modena, se effettuata a favore di soggetti esterni ad essa, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 32

Nomina di dipendenti dell'amministrazione come componente di parte

1. I dipendenti della Provincia di Modena possono essere nominati membri di parte del CCT, relativamente anche agli appalti banditi dalla propria amministrazione.

2. In caso di nomina interna, occorre acquisire preliminarmente, il nulla osta del Dirigente – Direttore competente che è tenuto, al tempestivo rilascio dell'autorizzazione, nello spirito di istituzione del CCT, ai sensi del sopra citato art. 53 del d.lgs. 165/2001.

3. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o eventuali situazione di conflitto di interessi e inopportunità, può essere fatta valere dalle mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810 del Codice di procedura civile.

4. Gli incarichi attribuiti ai propri dipendenti, dovranno essere espletati fuori dall'orario di servizio, la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il finanziamento dei compensi dei componenti il CCT non è considerata spesa del personale e deve gravare sul quadro economico dell'appalto. .

Art. 33

Rapporto tra il cct e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie

1. Il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte.

2 In caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex art. 808 ter c.p.c., la decisione del CCT è da ritenersi alternativa all'accordo bonario.

3. Il CCT deve essere coinvolto nel caso di riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, nel caso di applicazione di penal.

4. Nel caso in cui il CCT sia stato costituito facoltativamente ante operam, l'acquisizione del suddetto parere non pregiudica il ricorso di Anas o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC ai sensi dell'art. 211 del Codice.

Art. 34

Determinazione del compenso

1. Il compenso per ciascun componente del C.C.T. è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.

1. Salvo diverso accordo fra le Parti, ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, il compenso è determinato secondo i parametri di cui alle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12.

3. Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito da una parte fissa e da una parte variabile, come meglio specificato dalle linee guida MIMS del 17 gennaio 2022 :

a) La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività per un numero di riunioni non inferiore a tre compresi anche eventuali sopralluoghi oggetto di verbalizzazione;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

Al Presidente spetta, ai sensi dell'art. 7.5. delle Linee guida MIMS un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%. 3. Ai sensi del punto 7.7.4. delle sopra richiamate Linee Guida il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.²

Art. 33

Norme finali

Per quanto non espressamente richiamato, si fa espresso rinvio alle norme di Legge.

² Per i compensi di ogni intervento si terrà conto per le professioni tecniche del D.M. 17 giugno 2016, per quelle giuridiche del D.M. n 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal D.M. 8 marzo 2018 n 37, mentre per i commercialisti del D.M. n. 140/2012.

Come previsto dall'art. 1 comma 4 dell'allegato V.2 del d.lgs. n. 36/2023, "Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro." Si riportano di seguito gli importi definiti dal comma 7-bis dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 - convertito con modifiche in L. n. 120/2020 - introdotto dall'art. 6-quater della L. n. 233 del 2021 - e ss.mm.ii.: "a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro; 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro; 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro; 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro; b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti: 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro; 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro; 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro; 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro." 4 Come previsto dall'art. 1 comma 5 dell'allegato V.2 del d.lgs. n. 36/2023, "Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.